



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

€ COLORE AZZURRO

SG68U

60.25.0 Trasporto di merci su strada

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG68U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Struttura territoriale;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

La nuova versione dello studio SG68U, di cui il presente modello recepisce gli elementi costitutivi, è il risultato della "evoluzione" condotta analizzando le informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2000.

ATTENZIONE

Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:

- in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
- in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: **"Trasporto di merci su strada" – 60.25.0.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto di accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati

per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati. In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ri-

strutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Ta-

le condizioni di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle

attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un'eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:

- non utilizzano unità territoriali;
- non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità territoriale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **righi da A01 a A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determi-

nato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;

- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **rigi da A11 ad A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'atti-

vità a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – STRUTTURA TERRITORIALE

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla struttura territoriale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare la struttura territoriale e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle strutture territoriali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di "**Progressivo struttura territoriale**", attribuire a ciascuna delle strutture territoriali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più strutture territoriali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
- nel **rigo B01**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a magazzino di merci, attrezzature, ecc.;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie, destinata a diversi usi come, ad esempio magazzino di merci, attrezzature, eccetto il parcheggio di veicoli;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti al rimessaggio dei veicoli;
- nel **rigo B06**, la superficie dei locali, espressa in metri quadrati, adibiti alla manutenzione e riparazione dei veicoli (officine);
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a servizi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, ad esempio spogliatoi, box, ecc.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Committenza

- nei **rigli** da **D01** a **D06**, con riferimento al luogo di carico della merce, per ciascuna zona geografica individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia utenza

Pubblica

- nei **rigli** **D07** e **D08**, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi per ciascuna tipologia di clientela (utenza) pubblica individuata;

Privata

- nei **rigli** da **D09** a **D11**, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi per ciascuna tipologia di clientela (utenza) privata individuata;

Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D07 a D11 deve risultare pari a 100.

Attività di autotrasporto (luogo di destinazione)

- nei **rigli** da **D12** a **D17**, con riferimento alle località di destinazione dei trasporti, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo** **D18**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli autisti dipendenti, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;

- nel **rigo** **D19**, il numero dei chilometri complessivamente percorsi nell'anno, dall'intero complesso dei veicoli utilizzati, comprendendo nel dato i chilometri per i viaggi effettuati a pieno carico e a vuoto da tutti i mezzi a disposizione;

Specializzazione di trasporto

- nei **rigli** da **D20** a **D26**, per ciascuna specializzazione di trasporto individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Si precisa che per carico completo si intende il carico di uno stesso bene (monobene) commissionato dallo stesso cliente; per raccolta e/o distribuzione si intende il carico di merce diversa, commissionata da diversi committenti; per trasporto combinato si intende il trasporto effettuato utilizzando diversi mezzi di trasporto quali, ad esempio, treno, nave.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Merci trasportate

- nei **rigli** da **D27** a **D45**, con riferimento alle diverse tipologie di merci trasportate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Costi specifici

- nei **rigli** da **D46** a **D52**, per ciascuna voce di spesa individuata, il costo complessivamente sostenuto. Si fa presente che l'ammontare delle spese sostenute per i carburanti e i lubrificanti da indicare al rigo D47 va determinato considerando anche l'ammontare del credito d'imposta da Carbon Tax relativa al gasolio per auto trazione e il credito d'imposta per caro petrolio. Si precisa, inoltre, che per "subvezione" si intende il rapporto che si instaura tra l'impresa esercente l'attività di "Trasporto merci su strada", che compila il presente modello, ed un terzo al quale è commissionato il trasporto o una tratta del medesimo. Pertanto, nel rigo D52 devono essere indicati i costi sostenuti dal committente per i trasporti effettuati da terzi.

Altri elementi specifici

- nel **rigo** **D53**, la percentuale dei chilometri annui percorsi a vuoto dall'intero complesso dei veicoli utilizzati rispetto al totale dei chilometri percorsi;
- nel **rigo** **D54**, la portata complessiva dei veicoli, espressa in quintali, determinata sottraendo alla massa complessiva a pieno carico (PTT) il peso complessivo dei veicoli a vuoto (tara), come risultante dai libretti di circolazione;
- nel **rigo** **D55**, il peso rimorchiabile complessivo espresso in quintali dei trattori isolati eccedenti il complesso.

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

In particolare indicare:

- nei **rigli** da **E01** a **E10**, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo dei veicoli (rigo E01) e distintamente per cassonati, centinati, furgonati, frigo, cisterne portacontainer, ribaltabili, bisarche e betoniere il numero degli stessi per ognuna delle quattro classi di peso evidenziate;

Complessi di veicoli – Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso

- nei **rigli** da **E11** a **E20**, per ciascuna tipologia individuata, il numero complessivo (ri-

go E11) e distintamente per cassonati, centinati, furgonati, frigo, cisterne portacontainer, ribaltabili, bisarche e betoniere il numero degli stessi, distribuito per ognuna delle quattro classi di mezzi evidenziate;

Trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)

- nel **rigo** **E21**, il numero complessivo dei trattori isolati oltre quelli costituenti il complesso;

Altri beni strumentali

- nel **rigo** **E22**, il numero delle casse mobili;
- nel **rigo** **E23**, il numero dei container;
- nel **rigo** **E24**, il numero delle gru;
- nel **rigo** **E25**, il numero dei muletti.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo** **F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
 - nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
 - nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
 - nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
 - 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
 - nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
 - nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
 - nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
 - nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
- Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
- Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

ATTENZIONE

Per gli esercenti attività di trasporto merci su strada vanno indicate nel presente rigo le spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, (al lordo dell'ammontare del credito d'imposta da Carbon Tax relativa al gasolio per autotrazione e il credito d'imposta per caro petrolio), per subvezione, per lo smontaggio e rimontaggio della mobilità e per imballaggio e disimballaggio.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Inoltre, non vanno considerati i seguenti costi:

- **manutenzioni e riparazioni;**
- **R.C.A. e assicurazioni merce;**
- **autostrade.**

Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
 - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
 - c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali

nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indebitabile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui affinisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a

coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo,

ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;

– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono oggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;

– degli oggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base ai contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti rigi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli au-

toveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
- nel **rigo X03**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A11 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
- nel **rigo X04**, l'importo ottenuto sommando il credito d'imposta da Carbon Tax di cui all'art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000 e il Credito d'imposta per caro petrolio di cui all'art. 1, D.L. n. 265/2000.

A seguito dell'indicazione di tale valore il software GE.RI.CO., applica un apposito correttivo automatico che opera sul valore dei "carburanti e lubrificanti" indicato al rigo D47. La spesa per carburanti e lubrificanti presa in considerazione per la determinazione del ricavo stimato è pari alla differenza tra il rigo D47 e il rigo X04.

Nella tabella di seguito indicata sono riportati i rigi del quadro RU – crediti d'imposta a favore delle imprese – dei modelli Unico 2002 relativi a Carbon Tax e caro petrolio concessi, nel periodo d'imposta, alle imprese di autotrasporto ai quali fare riferimento per determinare l'importo da indicare nel rigo X04:

Tipologia di modello Unico 2002	Credito d'imposta per Carbon Tax concesso nel periodo	Credito d'imposta per caro petrolio concesso nel periodo
Unico 2002 - Persone fisiche	RU83	RU86
Unico 2002 - Società di capitali	RU97	RU100
Unico 2002 - Società di persone	RU74	RU77
Unico 2002 - Enti non commerciali ed Equiparati	RU84	RU87

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righe da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna**

dei righe da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righe vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al

personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6}) + (\frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14}) + (\frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20}) + (\frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Committenza		Percentuale sui ricavi
D01	Nord	%
D02	Centro	%
D03	Sud	%
D04	Isole	%
D05	U.E.	%
D06	Extra U.E.	%
		TOT = 100%
Tipologia utenza Pubblica		Percentuale sui ricavi
D07	Pubblica amministrazione	%
D08	Enti pubblici	%
Privata		
D09	Privati	%
D10	Imprese	%
D11	Spedizionieri o altri vettori	%
		TOT = 100%
Attività di autotrasporto (luogo di destinazione)		Percentuale sui ricavi
D12	Nord	%
D13	Centro	%
D14	Sud	%
D15	Isole	%
D16	U.E.	%
D17	Extra U.E.	%
		TOT = 100%
D18	Numero di giornate retribuite relative agli autisti dipendenti	Numero
D19	Distanza percorsa durante l'anno dall'intero parco veicoli utilizzati	Km

(segue)

LIRE

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Specializzazione di trasporto		Percentuale sui ricavi
D20	Carico completo	%
D21	Raccolta e/o distribuzione	%
D22	Trasporti eccezionali	%
D23	Trasporti combinati	%
D24	Trazionismo	%
D25	Traslochi	%
D26	Altro	%
		TOT = 100%
Merci trasportate		Percentuale sui ricavi
D27	Animali vivi	%
D28	Agricole	%
D29	Alimentari	%
D30	Altre merci deperibili non alimentari	%
D31	Combustibili e lubrificanti	%
D32	Prodotti metallurgici	%
D33	Laterizi ed altri materiali da costruzione	%
D34	Ghiaia, sabbia ed altri materiali da cava	%
D35	Calcestruzzo	%
D36	Prodotti chimici	%
D37	Manufatti	%
D38	Collettame	%
D39	Rifiuti e/o residui destinati al riutilizzo	%
D40	Veicoli	%
D41	Valori	%
D42	Masserizie	%
D43	Per container	%
D44	Stampa (quotidiani, periodici, ecc.)	%
D45	Altro	%
		TOT = 100%
Costi specifici		
D46	Manutenzione e riparazione	.000
D47	Carburanti e lubrificanti	.000
D48	RCA e assicurazione merce	.000
D49	Autostrade	.000
D50	Materiale per l'imballaggio	.000
D51	Smontaggio e rimontaggio della mobilia / Imballaggio e disimballaggio	.000
D52	Costi sostenuti per subvezione	.000
Altri elementi specifici		
D53	Percentuale chilometri annui percorsi a vuoto	%
D54	Portata complessiva dei veicoli (PTT - tara)	Portata in quintali
D55	Peso rimorchiabile dei trattori isolati eccedenti il complesso	Portata in quintali

LIRE

QUADRO E

Veicoli		Veicoli isolati							
		Fino a 3,5 tonnellate (PTT)		Oltre 3,5 a 6,1 tonnellate (PTT)		Oltre 6,1 a 11,5 tonnellate (PTT)		Oltre 11,5 tonnellate (PTT)	
E01	Numero complessivo								
E02	di cui cassonati								
E03	di cui centinati								
E04	di cui furgonati								
E05	di cui frigo								
E06	di cui cisterne								
E07	di cui portacontainer								
E08	di cui ribaltabili								
E09	di cui bisarche								
E10	di cui betoniere								
Composti di veicoli									
		Autotreni		Autoarticolati		Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso			
						Rimorchi		Semirimorchi	
E11	Numero complessivo								
E12	di cui cassonati								
E13	di cui centinati								
E14	di cui furgonati								
E15	di cui frigo								
E16	di cui cisterne								
E17	di cui portacontainer								
E18	di cui ribaltabili								
E19	di cui bisarche								
E20	di cui betoniere								
Trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)									
E21	Numero complessivo								
Altri beni strumentali									
E22	Casse mobili								Numero
E23	Container								Numero
E24	Gru								Numero
E25	Muletti								Numero

LIRE

QUADRO F

Elementi contabili

Imposte sui redditi			
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
Imposta sul valore aggiunto			
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfetariamente)		.000

LIRE

QUADRO X
Altre informazioni
rilevanti ai fini
dell'applicazione
degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000	
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000	
X03	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria		Barrare la casella
X04	Ammontare dei crediti d'imposta da Carbon Tax relativa al gasolio per autotrazione e per caro petrolio	.000	

QUADRO Z

Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			
Z10	Spese (lavoro interinale)	.000	di cui oneri retributivi e contributivi	.000
	Personale utilizzato dall'impresa distaccataria			
Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria		.000	
	Personale distaccato presso altre imprese			
Z12	Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria		.000	
	Altri dati			
Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività		.000	
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi		.000	

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Committenza		Percentuale sui ricavi
D01	Nord	%
D02	Centro	%
D03	Sud	%
D04	Isole	%
D05	U.E.	%
D06	Extra U.E.	%
		TOT = 100%
Tipologia utenza Pubblica		Percentuale sui ricavi
D07	Pubblica amministrazione	%
D08	Enti pubblici	%
Privata		
D09	Privati	%
D10	Imprese	%
D11	Spedizionieri o altri vettori	%
		TOT = 100%
Attività di autotrasporto (luogo di destinazione)		Percentuale sui ricavi
D12	Nord	%
D13	Centro	%
D14	Sud	%
D15	Isole	%
D16	U.E.	%
D17	Extra U.E.	%
		TOT = 100%
D18	Numero di giornate retribuite relative agli autisti dipendenti	Numero
D19	Distanza percorsa durante l'anno dall'intero parco veicoli utilizzati	Km

(segue)

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Specializzazione di trasporto		Percentuale sui ricavi
D20	Carico completo	%
D21	Raccolta e/o distribuzione	%
D22	Trasporti eccezionali	%
D23	Trasporti combinati	%
D24	Trazionismo	%
D25	Traslochi	%
D26	Altro	%
		TOT = 100%
Merci trasportate		Percentuale sui ricavi
D27	Animali vivi	%
D28	Agricole	%
D29	Alimentari	%
D30	Altre merci deperibili non alimentari	%
D31	Combustibili e lubrificanti	%
D32	Prodotti metallurgici	%
D33	Laterizi ed altri materiali da costruzione	%
D34	Ghiaia, sabbia ed altri materiali da cava	%
D35	Calcestruzzo	%
D36	Prodotti chimici	%
D37	Manufatti	%
D38	Collettame	%
D39	Rifiuti e/o residui destinati al riutilizzo	%
D40	Veicoli	%
D41	Valori	%
D42	Masserizie	%
D43	Per container	%
D44	Stampa (quotidiani, periodici, ecc.)	%
D45	Altro	%
		TOT = 100%
Costi specifici		
D46	Manutenzione e riparazione	,00
D47	Carburanti e lubrificanti	,00
D48	RCA e assicurazione merce	,00
D49	Autostrade	,00
D50	Materiale per l'imballaggio	,00
D51	Smontaggio e rimontaggio della mobilia / Imballaggio e disimballaggio	,00
D52	Costi sostenuti per subvezione	,00
Altri elementi specifici		
D53	Percentuale chilometri annui percorsi a vuoto	%
D54	Portata complessiva dei veicoli (PTT - tara)	Portata in quintali
D55	Peso rimorchiabile dei trattori isolati eccedenti il complesso	Portata in quintali

QUADRO E

Veicoli		Veicoli isolati			
		Fino a 3,5 tonnellate (PTT)	Oltre 3,5 a 6,1 tonnellate (PTT)	Oltre 6,1 a 11,5 tonnellate (PTT)	Oltre 11,5 tonnellate (PTT)
E01	Numero complessivo				
E02	di cui cassonati				
E03	di cui centinati				
E04	di cui furgonati				
E05	di cui frigo				
E06	di cui cisterne				
E07	di cui portacontainer				
E08	di cui ribaltabili				
E09	di cui bisarche				
E10	di cui betoniere				
Compositi					
		Complessi di veicoli		Veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso	
		Autotreni	Autoarticolati	Rimorchi	Semirimorchi
E11	Numero complessivo				
E12	di cui cassonati				
E13	di cui centinati				
E14	di cui furgonati				
E15	di cui frigo				
E16	di cui cisterne				
E17	di cui portacontainer				
E18	di cui ribaltabili				
E19	di cui bisarche				
E20	di cui betoniere				
Trattori					
		Trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)			
E21	Numero complessivo				
Altri beni strumentali					
E22	Casse mobili				Numero
E23	Container				Numero
E24	Gru				Numero
E25	Muletti				Numero

QUADRO F

Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore		,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir		,00
Imposta sul valore aggiunto			
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfetariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni
rilevanti ai fini
dell'applicazione
degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		,00
X03	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria		Barrare la casella
X04	Ammontare dei crediti d'imposta da Carbon Tax relativa al gasolio per autotrazione e per caro petrolio		,00

QUADRO Z

Dati complementari

		Número giornate Lavoratori interinali	Número giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Número giornate Personale distaccato presso altre imprese
Lavoro interinale/distacco				
Z01 Dipendenti a tempo pieno				
Z02 di cui dirigenti				
Z03 di cui quadri				
Z04 di cui impiegati				
Z05 di cui operai generici				
Z06 di cui operai specializzati				
Z07 Dipendenti a tempo parziale				
Z08 Apprendisti				
Z09 Assunti con contratto a termine				
Z10 Spese (lavoro interinale)	,00	di cui oneri retributivi e contributivi	,00	
Personale utilizzato dall'impresa distaccataria				
Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria			,00	
Personale distaccato presso altre imprese				
Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria			,00	
Altri dati				
Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività			,00	
Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi			,00	

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma